

Modalità di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il pagamento della sanzione ex art. 614 bis.

Tribunale di Genova, 28 ottobre 2015. Giudice Franco Davini.

Opposizione all'esecuzione – Attuazione degli obblighi di fare infungibile

L'opposizione a precetto notificato per la riscossione del credito derivante da sanzione ex art. 614 bis, c.p.c., accessoria ad un provvedimento cautelare, deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione per i vizi del precetto stesso mentre deve essere proposta nanti il giudice che ha disposto la misura cautelare e non al giudice delle esecuzioni ove si contesti la sussistenza dei presupposti per richiedere la sanzione.

(Massima a cura di Marco Capecchi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Il Giudice Istruttore Dott. Franco Davini in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa con oggetto:Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)

Fra:

E. S.P.A. , con sede in Roma nella persona dell'Avv. L. F. procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. N. L., presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti

- Attrice opponente-

-contro-

C. & C. - S.A.S. DI F. C., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R. R., ed elettivamente domiciliata come da mandato

-Convenuto –

Conclusioni delle parti Per l'attrice:

“Respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione e con i provvedimenti meglio visti, voglia il Tribunale adito:

-in via preliminare, disporre con decreto inaudita altera parte (ovvero con ordinanza, previa fissazione nel più breve termine dell'udienza di comparizione e discussione) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del Tribunale di Genova emessa in data 22 maggio 2014 nel giudizio R.G. n. 5546/2014);

-nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

Per la convenuta:

“Piacca al Giudice Ill.mo, ogni deduzione, eccezione ed istanza avversaria reietta e disattesa, respingere le domande avversarie in via cautelare e nel merito poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.

Con vittoria di onorari e spese, oltre oneri, come per Legge”

IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 giugno 2014 la E. S.p.A. esponeva che il Tribunale di Genova con provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 22 maggio 2014 aveva ordinato all'E. S.p.A. l'immediata cessazione della fornitura di energia elettrica presso i locali della C. & C. S.a.s. di F. C.; a supporto di quest'ordine l'ordinanza prevedeva il pagamento di Euro 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'ordinanza.

L'E. comunicava prontamente al distributore in data 23 maggio 2014 di cessare l'erogazione di corrente alla società ricorrente ma il distributore provvedeva ad interrompere l'erogazione dell'elettricità solo il 29 maggio 2014.

Nonostante non fosse addebitabile alcun ritardo all'E. S.p.A., avendo questa adempiuto prontamente, la C. & C. S.a.s. di F. C. notificava all'E. S.p.A. un precetto di Euro 7000,00 (per i 7 giorni di asserito ritardo fra il 22 ed il 29 maggio) oltre alle spese di precetto.

L'E. S.p.A. proponeva pertanto opposizione osservando di avere adempiuto subito a quanto disposto nell'ordinanza, e che era per lei impossibile fare direttamente il distacco, dovendo a tal fine provvedere il gestore.

La convenuta C. & C. S.a.s. di F. C., ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il giudice istruttore dopo avere sospeso in via provvisoria l'efficacia del titolo faceva precisare le conclusioni.

Il giudice istruttore però rimetteva la causa in istruttoria rilevando d'ufficio che doveva essere affrontata la questione se in caso di ordine ex art. 614 bis c.p.c. accessorio ad un provvedimento ex art. 700 c.p.c. le eventuali contestazioni della sussistenza dei presupposti in fatto per l'applicazione della sanzione dovessero essere proposte con una opposizione al precetto oppure mediante ricorso al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. .

Le parti depositavano una memoria sulla questione e poi precisavano nuovamente le loro conclusioni all'udienza del 27 ottobre 2015 rinunciando ai termini per deposito di nuova comparsa conclusionale e memoria di replica.

Deve essere esaminata in primo luogo la questione sollevata d'ufficio da questo giudice dell'ammissibilità di un giudizio di opposizione a precetto nella presente fattispecie.

Ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. "l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 ss, in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione".

L'art. 614 bis c.p.c. prevede la possibilità per il giudice che provvede a condannare all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro di prevedere una somma di denaro a carico del condannato per ogni violazione, inosservanza e ritardo nell'attuazione del provvedimento.

Secondo la dottrina dominante il provvedimento costituisce una condanna sotto condizione ed è un titolo esecutivo per il pagamento di somme che , non essendo prevista una fase di accertamento, devono essere autoliquidate nel precetto dal creditore, liquidazione che può essere contestata dal debitore a mezzo dell'opposizione all'esecuzione.

Quando, come nella presente causa, un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. è accessorio un provvedimento cautelare, occorre domandarsi se ai fini della scelta della disciplina esecutiva ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., si debba confermare lo schema sopra descritto, enfatizzando il fatto che è una condanna al pagamento di somme di denaro, con conseguente applicabilità degli artt. 491 e ss. c.c. oppure se, dato il carattere accessorio della condanna ex art. 614 bis, al fine di tutelare l'attuazione di un obbligo diverso dal pagamento di somme di denaro, si debba procedere davanti al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare almeno quando si contesti che si siano verificate le condizioni per l'operatività della condanna ex art. 614 bis c.p.c. .

Ad avviso di questo Tribunale il provvedimento cautelare che preveda al suo interno una disposizione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. è un provvedimento unitario per la cui qualificazione ai fini esecutivi prevale l'ordine dato dal giudice per tutelare le esigenze cautelari poste alla base del ricorso introduttivo.

Tanto è vero che il provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. appare ampiamente discrezionale e non incide sulla quantificazione del valore della causa.

Rendere autonomo il provvedimento di condanna ex art. 614 bis c.p.c. appare arbitrario oltre che controproducente, essendo sicuramente il giudice della cautela il più adatto a valutare se sussista o meno un inadempimento, soprattutto in una situazione in cui vi è la condanna ma deve essere ancora fatto l'accertamento dei suoi presupposti in concreto.

Si deve pertanto concludere che in caso di provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. emesso nell'ambito di un provvedimento cautelare:

-poiché in caso di esecuzione forzata del provvedimento di condanna al pagamento si deve procedere ad un pignoramento il creditore deve notificare un regolare precetto e poi procedere al pignoramento;

-è proponibile l'opposizione a precetto per vizi del precetto stesso o se, ad esempio, si portano in compensazione dei crediti;

-ogni controversia che riguardi l'attuazione del provvedimento inclusa la sussistenza dei presupposti per il pagamento della somma ex art.

614 bis c.p.c. deve essere invece proposta davanti al giudice della cautela il quale, anche prima di prendere la sua decisione definitiva, potrà sospendere l'efficacia del suo provvedimento di condanna;

-se nonostante il provvedimento del giudice cautelare di sospensione dell'efficacia o di accertamento di non debenza della somma ex art. 614 c.p.c. l'asserito creditore procede nell'esecuzione, sarà proponibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per fare valere quanto stabilito dal giudice della cautela.

In base a quanto esposto la presente opposizione è inammissibile. Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione data la novità della questione su cui non esistono precedenti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza

Dichiara inammissibile l'opposizione.

Spese di causa compensate.

Genova lì 28 ottobre 2015

Il Giudice istruttore in funzione di giudice unico

Dott. Franco Davini